



Municipio della Città di Atesa Provincia di Chieti	Numero 24	Data 03-07-2015
--	------------------	------------------------

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: **IUC 2015 - DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU.**

originale

L'anno duemilaquindici e questo giorno tre del mese di luglio alle ore 21:00 nella sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, ai sensi dell'art. 39 comma 3 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dal vigente Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presenze	Cognome e Nome	Qualifica	Presenze
Cicchitti Nicola	Sindaco	Presente	D'Amelio Luigi	Consigliere	Presente
Scarinci Antonello	Consigliere	Assente	Di Giacomo Clemente	Consigliere	Presente
De Fanis Luigi	Consigliere	Presente	Staniscia Giovanni	Consigliere	Presente
Testa Gilberto	Consigliere	Presente	Sciorilli Borrelli Giulio	Consigliere	Presente
Pellegrini Vincenzo	Consigliere	Presente	De Virgiliis Mario	Consigliere	Presente
Menna Rocco	Consigliere	Presente	Fantasia Giuseppe Nicola	Consigliere	Presente
Milanese Melania	Consigliere	Assente	Menna Vincenzo	Consigliere	Presente
Palena Gianleucio	Consigliere	Presente	Antonini Tito	Consigliere	Presente
Di Pasquale Bruno	Consigliere	Presente			

**Partecipa il Segretario Generale Antonella Marra
il quale provvede alla redazione del presente verbale.**

Essendo legale il numero degli intervenuti il consigliere Clemente Di Giacomo alle ore 21:00 assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Vice Sindaco Pellegrini che relaziona in merito alla proposta all'Ordine del Giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'imposta municipale propria è stata introdotta, a decorrere dall'anno 2014, dal Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 13, comma 1, ha anticipato l'istituzione dell'imposta municipale propria in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;
- l'imposta municipale propria, sempre in base al sopracitato articolo 13 comma 1 *"...è applicata a tutti i Comuni del territorio nazionale in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, ed alle disposizioni che seguono..."*;
- l'articolo 1 comma 380 della Legge di Stabilità 2013 (Legge 228/2012) ha stabilito, tra l'altro, che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011, mentre è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, che i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali;
- l'art. 1 comma 639 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), stabilendo che la IUC *"si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore"*;
- l'art. 1 comma 703 della L. 147/2013 stabilisce che *"l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU"*;
- l'art. 1 comma 640 della Legge 147/2013 afferma che *"l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU"*;

VISTO l'articolo 13 del D.Lgs 201/2011 e successive modifiche e integrazioni, che prevede per l'IMU quanto segue:

- a) comma 2: l'imposta municipale propria non si applica all'abitazione principale (con esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, e non si applica altresì:
- 1) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - 2) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del
 - 3) Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - 4) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - 5) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- 6) Ai sensi dell'art. 9 bis decreto legge n. 47 del 28/03/2014, a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
- b) commi 3, 4 e 5: disciplinano la base imponibile;
 - c) comma 3: disciplina i casi in cui la base imponibile è ridotta del 50 per cento, ossia i fabbricati di interesse storico o artistico e i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati;
 - d) comma 6: disciplina l'aliquota di base dell'imposta, pari allo 0,76 per cento, che può essere modificata dai comuni, con deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
 - e) comma 7: disciplina l'aliquota per l'abitazione principale (e le relative pertinenze) è ridotta allo 0,4%, con possibilità di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali; l'abitazione principale è quella definita dal comma 2, limitatamente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - f) comma 8-bis: i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola purchè dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 con le riduzioni ivi previste;
 - g) comma 9: i comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;
 - h) comma 9-bis: a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - i) comma 10: dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

VISTO inoltre l'art. 1 comma 708 della Legge 147/2013 che stabilisce che dall'anno 2014 non è dovuta l'IMU sui fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

PRESO ATTO che il Comune, in forza della previsione contenuta nei sopracitati commi 6, 7, 9-bis e 10 dell'articolo 13 del citato decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché nel comma 380 art. 1 della Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013), ha facoltà di variare le aliquote dell'IMU nei limiti previsti dalla stessa norma;

VISTA la Circolare n. 3/DF del 18/05/2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Direzione Federalismo Fiscale che precisa che il Comune, *“nell'esercizio della sua potestà regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie”*;

CONSIDERATO che la Legge 228/2012 (Legge di stabilità 2013) prevede una assegnazione degli incassi derivanti dall'imposta con gettito integrale al Comune dell'Imposta Municipale Propria, con esclusione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, riservato allo Stato;

CONSIDERATO che il Comune di Atesa è stato interessato dalla modifica dei criteri di esenzione dei terreni agricoli di cui all'articolo 7, comma 1, lett. h) del d.Lgs. n. 504/1992, originariamente prevista dall'articolo 4, comma 5-bis, del decreto legge n. 16/2012 (conv. in legge n. 44/2012) e dal DM 28 novembre 2014 e successivamente modificata ad opera del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4, conv. in legge n. 34/2015;

CONSIDERATO che il D. L. 4/2015, riordinando la questione delle esenzioni per i terreni agricoli, stabilisce che per il 2015 l'esenzione spetta a tutti i terreni (sia agricoli che non coltivati) classificati come totalmente montani ed esclusivamente ai terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o IAP per i comuni catalogati come parzialmente montani;

RISCONTRATO che il Comune di Atesa è stato classificato parzialmente montano;

RITENUTO di dover applicare un'aliquota ridotta per l'Imu sui terreni agricoli posseduti (concetto di possesso ai sensi dell'art. 1140 del Codice Civile, coordinato con l'articolo 2 del D.Lgs. 504/1992, con il comma 2 dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e con il comma 1 dell'articolo 9 del D.Lgs. 23/2011) dalle seguenti categorie:

- pensionati ex coltivatori diretti;
- possessori di terreni agricoli residenti nel comune di Atesa che li concedono in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
- possessori di terreni agricoli definibili agricoltori attivi;

CONSIDERATO che:

- ✓ per agricoltore attivo si intende, oltre ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali (già esenti dall'imposta) le persone fisiche o giuridiche che, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DM 18 novembre 2014 n. 6513 dimostrano uno dei seguenti requisiti:
 - possesso della partita IVA attiva in campo agricolo e, a partire dal 2016 per l'anno 2015, con dichiarazione annuale IVA. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o 5 svantaggiate ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 è sufficiente il possesso della partita IVA in campo agricolo (codice ATeco 01);

- ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DM 18 novembre 2014 n. 6513, hanno percepito nell'anno precedente pagamenti diretti per l'ammontare massimo di seguito riportato:
 - a) euro cinquemila per le aziende le cui superfici agricole sono ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, nelle zone svantaggiate e/o di montagna ai sensi del Reg. (CE) n. 1257/1999 e ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
 - b) euro milleduecentocinquanta negli altri casi.
 - coloro che rientrano nelle deroghe sotto indicate;
- ✓ Non sono agricoltori in attività:
1. ai sensi dell'art. 9, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013, le persone fisiche o giuridiche che detengono superfici agricole che sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l'attività minima di cui all'art. 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420;
 2. ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013, le persone fisiche o giuridiche che gestiscono: aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DM 18 novembre 2014 n. 6513 persone fisiche o giuridiche che svolgono direttamente attività di intermediazione bancaria e/o finanziaria, commerciale, società, cooperative e mutue assicurazioni che svolgono direttamente attività di assicurazione e/o di riassicurazione, le pubbliche amministrazioni ad eccezione di quelle rientranti nelle deroghe sotto indicate;
 3. ai sensi dell'art. 9 paragrafo 3 Reg. UE 1307/2013 le persone fisiche o giuridiche le cui attività agricole costituiscono una parte insignificante delle loro attività economiche complessive; e/o la cui attività principale o il cui oggetto sociale non è l'esercizio di un'attività agricola.
- ✓ In deroga a quanto già detto, sono qualificati agricoltori in attività gli enti che effettuano attività formativa e/o di sperimentazione in campo agricolo e le persone fisiche o giuridiche che forniscono prove verificabili attestanti una delle seguenti situazioni:
- a) l'importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell'anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
 - b) le sue attività agricole non sono insignificanti;
 - c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l'esercizio di un'attività agricola.

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente connesse al consolidamento delle proprie entrate correnti e finalizzate al mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi prodotti;

CONSIDERATO inoltre che:

- il complesso quadro normativo di riferimento ed il susseguirsi di norme che prevedono riduzioni sempre più consistenti ai trasferimenti statali ed alle risorse aggiuntive assegnate in applicazione del federalismo fiscale, hanno determinato una sempre maggiore erosione della capacità di spesa dei Comuni;
- occorre rispettare le incompressibili esigenze di Bilancio, garantendo il mantenimento dei servizi essenziali e preservando le esigenze di sviluppo;

- il gettito dell'Imposta Municipale Propria, previsto a seguito dell'applicazione dei criteri indicati nelle presenti premesse, è in linea con le previsioni allocate nel Bilancio;

RITENUTO, alla luce delle valutazioni sopra effettuate, di determinare le aliquote IMU come segue:

1. aliquota base (ordinaria): 0,83 per cento (corrispondente ad aliquota base dell'articolo 13 D.L. 201/11 più l'aumento di 0,07 punti percentuali con le riduzioni indicate in tabella riportata nel dispositivo del presente atto;
2. aliquota aree edificabili: 0,76 per cento, corrispondente ad aliquota ordinaria meno 0,07 punti percentuali;
3. aliquota terreni agricoli: 0,55 per cento (corrispondente ad aliquota ordinaria meno 0,28 punti percentuali) con le riduzioni indicate in tabella riportata nel dispositivo del presente atto;
4. aliquota fabbricati produttivi categoria D: 0,96 per cento, corrispondente all'aliquota ordinaria più l'aumento di 0,13 punti percentuali;
5. aliquota per abitazione principale categorie catastali A/1, A/8 e A/9: determinare l'aliquota allo 0,35 per cento, per le seguenti fattispecie:
 - a) unità immobiliari e pertinenze annesse, adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi persone fisiche;
 - b) unità immobiliare, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in comodato gratuito. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza;
 - c) gli immobili concessi in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale nel caso in cui il comodatario e il comodante (soggetto passivo) appartengano a nuclei familiari separati ed entrambi i nuclei abbiano un ISEE non superiore ad € 15.000 annui. In caso di più unità immobiliari la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

RITENUTO, in merito alla applicazione della detrazione recepire ed applicare il comma 10 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 senza avvalersi della facoltà di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta come sotto riportato:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e ad essa assimilate da regolamento o da legge di categoria A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

VISTI:

- l'articolo 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), come sostituito dall'articolo 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (finanziaria 2007), la quale ha previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamati:

- il DM del Ministero dell'interno in data 24 dicembre 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 in data 30/12/2014), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 16 marzo 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 in data 21/03/2015), con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;
- il DM del Ministero dell'interno in data 13 maggio 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 in data 20/05/2015), con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

RILEVATO che la competenza a stabilire le aliquote dell'Imposta Municipale Propria è attribuita al Consiglio Comunale e che, per la modifica dell'aliquota di base, le adotta ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come previsto dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e dall'art. 1 della Legge 147/2013;

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 9 del 26/04/2014, modificato in data 11/04/2015 ed in particolare le disposizioni relative alla determinazione delle aliquote;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504;

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i., all'articolo 13;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) e s.m.i.;

VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i.;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) e s.m.i;

VISTO il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

VISTI i pareri resi del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento, richiesto ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267;

VISTO inoltre, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. 174/2012, il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, conservato agli atti d'ufficio;

VISTO l'art.42 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 e s.m.i.;

Sentiti gli interventi tutti integralmente riportati nel verbale del resoconto della odierna seduta;

Con 10 voti favorevoli, e 5 astenuti (Antonini, Sciorilli Borrelli, De Virgiliis, Menna Vincenzo e Fantasia), espressi palesemente da n. 15 consiglieri, compreso il Sindaco, presenti in aula e votanti, accertati e proclamati dal Presidente, sui 17 assegnati al Comune;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2015 come sotto specificato:

<i>Tipologia</i>	<i>Aliquota per cento</i>
<i>a) Abitazione principale ed assimilate previste nel regolamento comunale e relative pertinenze solo categorie A1, A8 e A9</i>	<i>0,35</i>
<i>b) Altri immobili escluso categoria D (aliquota ordinaria)</i>	<i>0,83</i>
<i>c) Unità abitative tenute a disposizione del possessore, oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia e/o restauro ricadenti all'interno della zona A del vigente PRG e soggetti al Piano di Recupero del Centro storico, concesse in locazione ad ultimazione dei suddetti interventi. L'agevolazione viene riconosciuta per tre anni con decorrenza dal giorno della registrazione del contratto di locazione.</i>	<i>0,32</i>

d) Terreni agricoli	0,55
e) Terreni agricoli posseduti dalle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> ○ pensionati ex coltivatori diretti ○ possessori di terreni agricoli con residenza anagrafica nel comune di Atesa, che li concedono in affitto a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali; ○ agricoltori attivi; 	0,40
f) Immobili produttivi categoria D	0,96
g) Aree edificabili	0,76

3. di determinare la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2015, recependo ed applicando il comma 10 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 senza avvalersi della facoltà di disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta come sotto specificato:
 - dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
 - la detrazione si applica anche alle unità immobiliari assimilate per regolamento comunale o per legge all'abitazione principale:
4. di incaricare l'Ufficio Tributi -Entrate di provvedere alla pubblicità dell'atto nelle norme di legge;
5. di dichiarare il presente atto, con 10 voti favorevoli, e 5 astenuti (Antonini, Sciorilli Borrelli, De Virgiliis, Menna Vincenzo e Fantasia), espressi palesemente da n.15 consiglieri, compreso il Sindaco, presenti in aula e votanti, accertati e proclamati dal Presidente, sui 17 assegnati al Comune, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE
Clemente Di Giacomo**

**IL SEGRETARIO GENERALE
Antonella Marra**

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi.

**Il Responsabile della pubblicazione
Camillo Finoli**

**Il Segretario Generale
Antonella Marra**

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

- **E' stata affissa all'albo Pretorio comunale on line per 15 giorni consecutivi dal 07-07-2015 al 22-07-2015 come prescritto dall'art. 124, del D. Lgs. n. 267/2000;**

- Che la presente deliberazione:

- **è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000) .**

Dalla residenza Comunale, li _____

**Il Segretario Generale
Antonella Marra**